

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giudizio di ottemperanza - Termine ragionevole del processo - Violazione - Equa riparazione - Art. 14, comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 - L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423

- in *Urbanistica e appalti*, 2, 2021, pag. 219, con commento di Alessandra Dapas e Luigi Viola *Ottemperanza, Legge Pinto e notificazione del titolo esecutivo*.

“[...] la rilevata “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5-sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, signora Nadia Riello, ha proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio ricorso ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. amm., per l’ottemperanza al decreto emesso in data 26 giugno 2018 dalla Corte d’appello di Roma, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, con cui il Ministero della giustizia è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro 3.750,00 a titolo di equa riparazione, nonché di euro 915,00 oltre accessori come per legge a titolo di competenze e spese di lite.
2. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. adito ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo della mancata notifica del titolo azionato presso la sede reale dell’Amministrazione intimata, come prescritto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
3. Avverso tale decisione insorge l’originaria ricorrente con l’appello oggi all’esame della Sezione, formulando un unico articolato motivo di impugnazione per: violazione dell’articolo 115, comma 3, cod. proc. amm.; violazione dell’articolo 14 del d.l. n. 669/1996; violazione dell’articolo 5-sexies della legge n. 89/2001.
4. L’Amministrazione appellata non si è costituita.
5. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2021, tenuta con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’articolo 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ciò premesso, l’appello è fondato e meritevole di accoglimento.

7. E invero, il primo giudice a sostegno della propria statuizione di inammissibilità ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale che considera applicabile anche al giudizio di ottemperanza proposto dinanzi al giudice amministrativo la disposizione di cui al citato articolo 14 del d.l. n. 669/1996, che impone la previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice, con contestuale previsione di un termine dilatorio di 120 giorni per la successiva proposizione dell'azione giudiziale.

A tale ricostruzione, l'appellante oppone la specialità della disciplina prevista, in tema di equo indennizzo per eccessiva durata del processo, dall'articolo 5-*sexies* della legge n. 89/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. In effetti, all'indomani della novella da ultimo richiamata, ci si è posti il problema del rapporto tra tale disposizione, nella parte in cui impone di rilasciare all'amministrazione debitrice una apposita *“dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta”* (comma 1), assegnando all'amministrazione un termine di sei mesi per provvedere al pagamento (comma 5) e stabilendo che l'azione esecutiva può essere proposta solo dopo l'inutile decorso di tale termine (comma 7).

In particolare, ci si è chiesti se il termine semestrale introdotto dalla disposizione testé citata sia destinato a cumularsi con quello di 120 giorni già previsto dall'articolo 14 del d.l. n. 89/2001.

Su tale questione si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 26 giugno 2018 (richiamata anche dall'odierna appellante) con la quale, nel respingere le censure di incostituzionalità del nuovo articolo 5-*sexies* della legge n. 89/2001 siccome introduttivo di ulteriori ostacoli all'esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato *ex* articolo 24 Cost., ha chiarito che, in considerazione della specialità della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001, il termine di sei mesi stabilito dalla detta disposizione non si somma a quello di 120 giorni di cui all'articolo 14, d.l. n. 669/1996, ma lo assorbe.

9. Nonostante la Corte non abbia espressamente preso posizione in tal senso, la rilevata *“specialità”* della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa *in parte qua* escluda *in toto* l'applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all'articolo 5-*sexies* esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall'articolo 14 del d.l. n. 669/1996.

Opinare diversamente, e quindi ritenere che l'interessato, dopo aver provveduto alla dichiarazione di cui all'articolo 5-*sexies* in modo da far decorrere il relativo termine semestrale (ormai unico e onnicomprensivo termine dilatorio previsto a favore dell'Amministrazione, come chiaramente indicato dalla Corte costituzionale), debba anche assolvere all'obbligo di notificazione di cui al precitato articolo 14, significa imporre al privato un ulteriore adempimento ingiustificato e sostanzialmente inutile, se si tiene conto:

a) che ai fini della valida instaurazione del giudizio di ottemperanza, a differenza che nel processo di esecuzione in sede civile, non è prevista la notificazione del titolo azionato munito di formula esecutiva;

b) che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5-*sexies*, i Ministeri interessati hanno provveduto ad approvare appositi moduli da impiegare per la dichiarazione *de qua*, il cui invio all'Amministrazione debitrice assolve di fatto alla finalità di piena conoscenza del debito discendente dal *decisum* giudiziale cui è strumentale la notificazione presso la sede "reale" dell'Amministrazione prevista in via generale dall'articolo 14, d.l. n. 669/1996.

10. Alla stregua dei superiori rilievi, avendo la ricorrente in primo grado documentato la rituale trasmissione al Ministero della giustizia della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5-*sexies*, l. n. 89/2001 e della documentazione appellata, il ricorso proposto in primo grado si appalesa meritevole di accoglimento, null'altro ostando all'attivazione del rimedio giudiziale.

11. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va ordinato al Ministero della giustizia di provvedere al pagamento di quanto dovuto in virtù del decreto della Corte d'appello di Roma del 26 giugno 2018, con contestuale assegnazione di un termine e nomina fin d'ora di un commissario *ad acta* per l'ipotesi di perdurante inottemperanza.

12. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate, in considerazione della parziale novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:

a) accoglie il ricorso per l'ottemperanza proposto in primo grado n. 5238 del 2019;

b) assegna al Ministero della giustizia il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento di quanto dovuto, decorrente dal giorno della comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza;

c) per il caso della perdurante inerzia dell'Amministrazione, oltre il termine assegnato, nomina il commissario *ad acta* nella persona del dirigente che sarà designato dal Capo di gabinetto del

Ministero della giustizia, incaricando il medesimo di compiere qualsivoglia attività necessaria ed utile, in vece dell'Amministrazione, per pagare quanto dovuto;

d) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere